

di conseguenza i dipendenti scolastici Ata trasferiti presso lo Stato chiedono che venga rispettato il diritto di opzione previsto dalla legge n. 124 del 1999, per rimanere nell'ente di provenienza da loro esercitato tempestivamente ma senza essere considerato; di mantenere l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nel rispetto delle qualifiche di provenienza come prevede l'articolo 8, 2° comma della legge n. 124 del 1999; di recuperare nella forma dell'assegno « *ad personam* non riassorbibile e non rivalutabile » il cosiddetto « compenso incentivante » di cui disponevano presso l'ente di provenienza, poiché, anche nel caso di riconoscimento dell'anzianità reale, tale inquadramento non copre la perdita economica subita; che il loro inquadramento nelle qualifiche ed i profili dello Stato valga a decorrere dal 1° gennaio 2000, perché essi già allora possedevano le qualifiche ed i profili che solo ora il Ministero della pubblica istruzione sta tentando di creare. Infatti l'accordo fra Aran e sindacati, per l'impossibilità di inserire i dipendenti provinciali di VI livello nelle qualifiche statali della scuola, prevede la costituzione di uno specifico profilo amministrativo « con compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi e di vicariato » che i dipendenti di VI livello della Provincia già possedevano. Lo stesso dicasi per i dipendenti provinciali che godevano delle qualifiche D1 e D2 (ex VII livello), D3 e D4 (ex VIII livello). Il Dipartimento per il servizio nel territorio, Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio, Ufficio XI presso il Ministero della pubblica istruzione, rispondendo alle lamentele del personale scolastico Ata dipendente degli enti locali, relative alla mancata ricostruzione della carriera dei medesimi alla luce della anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, ha affermato che l'inquadramento di tale personale è stato disposto considerando solo la posizione economica maturata e non anche l'anzianità di servizio;

il summenzionato accordo Aran-organizzazioni sindacali del 20 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2001) non ha disciplinato, infatti, l'anzianità di servizio degli istanti;

il menzionato Dipartimento sostiene che se fosse stata riconosciuta dall'accordo tra Aran e sindacati l'anzianità maturata dai detti dipendenti Ata presso gli enti locali da cui essi provengono, lo Stato avrebbe dovuto impiegare risorse di cui al momento non dispone. Di conseguenza ha respinto la richiesta vivamente formulata dai dipendenti Ata;

quanto sostiene il Dipartimento non corrisponde alla completa realtà dei fatti, poiché nella quasi totalità dei casi, anche col riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica, il « passaggio » sarebbe risultato a « costo zero ». Ovvio che, col passare degli anni, e col naturale accumulo di anzianità, ogni dipendente (da sempre statale o proveniente dall'ente locale) maturi anzianità di carriera e quindi miglioramenti economici —:

i motivi per cui il menzionato accordo tra Aran e organizzazioni sindacali non ha rispettato la disciplina e le garanzie previste dalla legge n. 124 del 1999 per i trasferimenti presso lo Stato dei dipendenti scolastici Ata provenienti dagli enti locali, determinando così gravi penalizzazioni nel trattamento economico e giuridico di essi e realizzando un'evidente disparità di trattamento con tutti gli altri dipendenti scolastici Ata.

(4-02412)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

BURANI PROCACCINI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

non sembra che si possa riscontrare la vigenza di un quadro giuridico coerente

e condiviso in materia di eliminazione definitiva delle unità navali da pesca cancellate dai relativi registri conservati dalle autorità marittime;

determinate organizzazioni di pescatori, tra cui una di Terracina che opera nel Tirreno centrale, lamentano che in seguito a contrastanti disposizioni adottate rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero per le politiche agricole e forestali, non possono più procedere alla pratica dell'affondamento dei natanti da pesca, dopo la loro cancellazione dai pubblici registri;

all'interrogante risulterebbe che oggi non sia più possibile affondare le unità navali da pesca ritirate dall'attività. Con una circolare interna del ministero dell'ambiente del 29 dicembre 1993, il servizio per la tutela delle acque, ha imposto alle capitanerie di porto di considerare rifiuti speciali le navi spogliate delle caratteristiche giuridiche derivanti dall'iscrizione nei pubblici registri conservati dalle autorità mercantili marittime. Con ciò s'impedisce l'affondamento di tali manufatti e si ammette la sola rottamazione;

giudicando la citata circolare, da un lato priva di fondamento scientifico in ordine ai rischi ambientali connessi con l'affondamento dei natanti previa opportuna messa in sicurezza, dall'altro in contrasto con le corrispondenti norme principali vigenti in materia di pesca e di ambiente, nonché con le disposizioni in materia di adozione di decreti governativi, la questione è stata fatta oggetto di osservazioni sia dal CNR, sia dal ministero per le risorse agricole e forestali;

il CNR, tramite l'esposizione di dati e di note delle autorità della ricerca, ha fatto rilevare che la pratica dell'affondamento, condotta in osservanza di scrupolose attività di messa in sicurezza con cui si eliminano le cause di pericolosità dei natanti, è pienamente praticabile, senza che la medesima provochi danni all'ambiente marino. L'affondamento, anzi, sarebbe da auspicare e da incentivare in determinate situazioni in cui s'intenda

migliorare la protezione e la qualità di fondali costieri danneggiati dalle attività della pesca. In tale ambito l'affondamento rappresenta il mezzo per creare strutture o barriere artificiali con cui generare zone marine protette;

la Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura del ministero delle politiche agricole e forestali, con nota del 2 giugno 1994, fa presente, tra l'altro, che l'affondamento è pienamente legittimo e che il volerlo vietare, imponendo la rottamazione, è in contrasto con le vigenti norme di legge: si tratta della legge n. 41 del 1982, articolo 21 e del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226, di attuazione dei regolamenti (CEE) 4028/86 e 3944/90;

in materia vi sono abbondanti documenti di dottrina e di giurisprudenza che legittimano la possibilità di effettuare l'affondamento delle unità navali cancellate dai pubblici registri;

l'imposizione della rottamazione dei natanti da pesca sembrerebbe da un lato ingiustificatamente limitativa alle attività imprenditoriali della pesca, dall'altro restrittiva per lo sviluppo economico delle imprese pescherecce e da ultimo (in generale), di ostacolo agli interessi dei pescatori interessati —:

quale sia l'esatto stato giuridico attualmente vigente in materia di affondamento delle unità navali da pesca cancellate dai pubblici registri;

se non intenda attivarsi con urgenza per fare chiarezza sulla questione e, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti, emanare un appropriato provvedimento al fine di consentire l'affondamento evitando la rottamazione delle unità della pesca private dei requisiti giuridici derivanti dall'iscrizione nei pubblici registri. (5-00728)